

Edizione di martedì 13 giugno 2017

DICHIARAZIONI

[Credito d'imposta per erogazioni alla cultura nel modello Redditi SC 2017](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Criteri e modalità di cessazione ed esclusione delle partite Iva dal VIES](#)

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

[Cercasi decreto per l'agricoltura sociale](#)

di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

[Fatture false: onere della prova sotto stress](#)

di Massimiliano Tasini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Esenzione agricola dall'Irpef per il triennio 2017-2019](#)

di Dottryna

DICHIARAZIONI

Credito d'imposta per erogazioni alla cultura nel modello Redditi SC 2017

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 1 del D.L. 83/2014](#), noto come decreto "Cult-Turismo", è stato istituito un **credito d'imposta** in favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art-bonus**". Tale credito d'imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli istituti e **dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle **fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione**;
- per la realizzazione di **nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi dell'[articolo 17 del D.L. 189/2016](#), il **credito d'imposta** spetta anche per le **erogazioni liberali effettuate** a decorrere dal 19 ottobre 2016:

- a favore del **Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al [D.Lgs. 42/2004](#);
- per il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i **soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d'imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato **a regime dalla Legge 208/2015** e spetta nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in

denaro ma effettuate entro **specifici limiti** diversi a seconda della tipologia di contribuente che fa l'erogazione:

- **entro il 15% del reddito imponibile**, se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche** ed **dagli enti che non svolgono attività commerciale**.
- **entro il 5 per mille dei ricavi**, per i **titolari di reddito d'impresa**. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all'[articolo 85](#) e all'[articolo 57 del Tuir](#).

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta **non spettano le deduzioni** di cui all'[articolo 100, comma 2, lettere f\) e g\)](#) del Tuir. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Il credito di imposta:

- è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo;
- è **utilizzabile**, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione con modello F24 a decorrere **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato**, con il codice **tributo 6842**;
- **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di **interessi passivi deducibili** dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 61 del Tuir](#);
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 109, comma 5](#), del Tuir;
- **non è soggetto** ai limiti previsti dall'[articolo 1, comma 53, della L. 244/2007](#) e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- **non si applica il limite generale di compensabilità** dei crediti di imposta e contributi di cui all'[articolo 34 della L. 388/2000](#), pari a 700.000 euro.

Nel caso di società di capitali che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta erogazioni liberali sarà necessaria la compilazione del **quadro RU** del modello Redditi SC 2017.

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Anno presentazione istranza				
RU1		1	3				
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00				
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00				
RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00) 3 ,00		1	2				
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00				
RU7 Credito utilizzato Ritenute IVA (Periodo e account) IVA (Saldo) IRES (Accounti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP		2	3	4	5	6	7
RU8 Credito d'imposta riversato		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	1	,00	Ad. 43 dec. D.P.R. 602773	2		,00
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00

Il credito deve essere identificato con il **codice "A3"** da indicare alla colonna 1 del rigo RU1.

Potranno poi essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12, e, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al **65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 entro il limite del 5 per mille dei ricavi**.

Seminario di specializzazione
**REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE
CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA**
Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Criteri e modalità di cessazione ed esclusione delle partite Iva dal VIES

di Alessandro Bonuzzi

Con il **provvedimento n. 110418** di ieri l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di **cessazione** della **partita Iva** e di **esclusione** della stessa dalla banca dati **VIES** in caso di **irregolarità o frodi** in campo Iva.

Si fa presente che le regole applicative sono state dettate ai sensi dell'**articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972**, secondo cui *“L'attribuzione del numero di partita Iva determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima”.*

La cessazione del numero identificativo Iva e l'esclusione dal VIES sono, quindi, la conseguenza di **specifiche attività di controllo** effettuate da parte del Fisco. Al riguardo, il provvedimento illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto per verificare l'esattezza e la completezza dei **dati** forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

La **cessazione** si rende necessaria qualora l'Agenzia constati che il soggetto controllato risulti **privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi**. In tal caso, l'ufficio notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta. Per conseguenza, la stessa partita Iva viene esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Qualora invece venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva, abbia **consapevolmente** effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di **frode**, l'Agenzia, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di **esclusione** dal VIES, rendendo invalida la partita Iva.

Sia la cessazione che l'esclusione operano dalla **data di registrazione in Anagrafe Tributaria** della **notifica** del relativo provvedimento.

Il contribuente escluso dal VIES può comunque presentare all'ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica **istanza di inclusione** nella banca dati direttamente o mediante PEC.

L'ufficio, una volta valutate le motivazioni del contribuente istante, può **riammetterlo** nella banca dati, alla condizione però che siano state rimosse le **irregolarità** che avevano generato l'esclusione.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Cercasi decreto per l'agricoltura sociale

di Luigi Scappini

La natura aperta dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), nella parte relativa alle **attività connesse** che si affiancano a quelle **agricole ex se**, lascia spazio a **innesti** che si sono susseguiti nel tempo, a tal punto da **snaturare** quasi la **fisionomia** dell'imprenditore agricolo, tra i quali con soddisfazione un paio di anni orsono si è aggiunto quello relativo all'**agricoltura sociale** a mezzo della [L. 141/2015](#).

L'interesse e la soddisfazione con il quale è stata accolta questa possibilità per l'impresa agricola di svolgere attività dedita al **sociale** deriva dalla predisposizione stessa del mondo agricolo per il sociale.

Si pensi agli **usi civici**, attualmente quasi in disuso ma che in passato rappresentavano uno strumento ampiamente utilizzato, disciplinati dalla [L. 1766/1927](#) e consistenti, per l'appunto, nel diritto riconosciuto alla comunità, insediata in forma organizzata su di un determinato territorio, di sfruttare il fondo, i boschi e le acque.

Si pensi ancora all'ampio utilizzo che in passato si è fatto, sempre nel tessuto rurale, delle **comunioni tacite familiari** che si caratterizzano per la comunanza di tetto e di mensa.

Ecco che allora si comprende come il **sociale ben** si **innesta** in un **tessuto** in cui, alla luce anche della varietà di attività esercitabili, l'accoglienza è sempre stata un cardine portante del sistema, a tal punto, che se si allarga l'orizzonte e si ragiona in termini **comunitari**: ci si rende conto come la [L. 141/2015](#) non rappresenta che lo sbocco naturale di un sistema legislativo coerente con il dettato comunitario, infatti, ad esempio, il **CESE** (Comitato Economico e Sociale Europeo), interpellato sul tema, ha avuto modo di individuare gli **obiettivi** dell'agricoltura sociale consistenti tra l'altro nel *"creare le condizioni, all'interno dell'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurare lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere"*.

È in tale contesto generale, sia di interesse al settore, sia di necessità di una legiferazione precisa che stabilisca cosa è cosa non è agricoltura sociale, che, dopo quasi un lustro di gestazione è stata accolta con entusiasmo la [L. 141/2015](#) rubricata **"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"**, tuttavia, come spesso succede, alle parole non sono seguiti i fatti e quindi tale norma è ancora in attesa, ai sensi dell'**articolo 1**, comma 2, del **decreto Mipaaf** con cui devono essere individuati **requisiti minimi** e **modalità** inerenti le attività esercitabili per essere inquadrati come agricoltura sociale.

Il decreto si rende necessario anche per meglio inquadrare e delimitare la **poliedricità** dell'**impresa agricola** sociale che scaturisce dalla definizione offerta con l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale le attività, che possono essere svolte in forma individuale, collettiva, nonché ovviamente dalle cooperative sociali, sono:

- di **inserimento socio-lavorativo** di persone **disabili**, lavoratori **svantaggiati**, nonché **minori**, in età lavorativa, inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- **prestazioni e attività sociali** e di servizio per le comunità locali ai fini della **promozione** e realizzazione di **azioni** volte allo sviluppo di **abilità** e di **capacità**, di inclusione **sociale** e **lavorativa**, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni a supporto e in affiancamento a **terapie mediche, psicologiche e riabilitative**, a scopo terapeutico, esercitate **sfruttando animali** e la **coltivazione delle piante**;
- progetti finalizzati all'**educazione ambientale e alimentare**, alla salvaguardia delle **biodiversità** e alla **conoscenza del territorio**, utilizzando le **fattorie sociali** e quelle **didattiche**.

È di tutta evidenza come, in assenza di un decreto attuativo, l'ampiezza della previsione presta il fianco a un utilizzo distorto di quella che dovrebbe essere un'attività di eccellenza meritevole, come del resto giustamente previsto, di un trattamento fiscale di favore, in ragione della sua equiparazione alle attività connesse.

Ed è proprio su questo aspetto che il **decreto** dovrà individuare **eventuali limitazioni** nel considerare come connesse le suddette attività, alla luce della circostanza per cui, come noto, la connessione è strettamente legata a un concetto di prevalenza.

Infatti, l'imprenditore agricolo che volesse dotarsi di un'anima sociale, potrebbe farlo, da un lato, attraverso **attività connesse a indirizzo sociale**, da svolgersi **sotto** il cappello imperante della **prevalenza** e, dall'altro, introducendo **attività sociali, socio-sanitarie, educative** e di **supporto all'inserimento sociale**, da svolgersi **senza** doversi confrontare con il parametro della **prevalenza** atteso il mero rimando all'[articolo 2135 cod. civ.](#) e non al comma 3 del medesimo articolo.

È di tutta evidenza come sia ormai improcrastinabile l'emanazione di un decreto che nella realtà dei fatti avrebbe dovuto essere già pronto al momento dell'emanazione della norma guida emanata a seguito di una capillare indagine conoscitiva.

Seminario di specializzazione

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Fatture false: onere della prova sotto stress

di Massimiliano Tasini

Sono opportune e condivisibili le soluzioni adottate dalla Cassazione nella [sentenza n. 4335/2016](#) in materia di asserito utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**. Soluzioni che toccano il cuore dei problemi che ruotano attorno al fenomeno.

Intanto, la Corte delimita il “perimetro”, osservando che in tale **nozione** rientrano, sia le ipotesi di **mancanza assoluta dell'operazione fatturata**, sia quelle contraddistinte da ogni tipo di **divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale**, ivi compresa l'ipotesi di **inesistenza soggettiva**, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture di cui ha regolarmente versato il corrispettivo, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto documentato dalla fattura siano falsi (cfr. [Corte cass. V sez. n. 6378 del 22/03/2006](#); [id. V sez. n. 29467 del 17/12/2008](#); [id. V sez. n. 7672 del 16/05/2012](#); [Id. V sez. n. 23074 del 14/12/2012](#)).

La Corte affronta poi la delicata questione dell'onere della prova, sottolineando che “**non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere**”. Si tratta di una affermazione tanto fondamentale quanto spesso disattesa dall'Agenzia delle Entrate, ma sulla quale la Cassazione ha oramai manifestato, dopo pregresse oscillazioni, un costante orientamento (cfr. Corte cass. V sez. 12.12.2005 n. 27341; [id. V sez. n. 12802 del 10/06/2011](#); [id. V sez. 11.9.2013 n. 20786](#)).

Così impostati i termini della questione, la Suprema Corte definisce il “**tipo**” di prova che deve essere fornita: essa può ritenersi raggiunta se l'Amministrazione fornisce validi elementi, tra i quali rientrano anche “**attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice** ([articolo 2727 cod. civ.](#))”, che possono riferirsi anche solo ad alcune delle fatture.

Una volta che tale prova sia stata raggiunta, allora competerà al contribuente dimostrare **l'effettiva esistenza delle operazioni contestate** (cfr. [Corte cass. V sez. 19.10.2007 n. 21953](#); [id. V sez. 11.6.2008 n. 15395](#); [id. V sez. 7.2.2008 n. 2847](#)).

Dunque, sul **Giudice di merito** incombe l'onere di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e **solo in un secondo momento**, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità?, precisione e concordanza, egli deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato (cfr. [Corte cass. V sez. 23.4.2010 n. 9784](#); [id. V sez. n. 4306 del 23/02/2010](#)).

Si badi bene che si tratta di una valutazione che compete solo e soltanto al Giudice di merito: la statuizione di tale Giudice sarà **impugnabile in cassazione** – non per il merito bensì – solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono.

La Corte si pronuncia poi in merito al fenomeno delle **“frodi carosello”**, ovvero situazioni caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente, che esercita il diritto alla detrazione Iva, proviene in realtà da soggetto diverso da quello interposto o cd. **“fantasma”** -cd. *missing trader* – che ha emesso la fattura incassando l’Iva ed omettendo poi di versarla all’Erario).

In tal caso, sull’Amministrazione finanziaria, incombe l’onere di dimostrare l’**interposizione fittizia** della società **“cartiera o fantasma”** nella operazione commerciale che è stata certamente ed effettivamente posta in essere dal cessionario/committente ma con un diverso soggetto, il quale però non figura nella fatturazione.

La **“cartiera”** difetta, per sua natura di una struttura autonoma operativa, ed il mancato pagamento dell’Iva da essa perpetrato si pone come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo **fraudolento**.

Si tratta ora di stabilire se e **fino a che punto rilevi l’eventuale “connivenza”** del cessionario nella frode siccome perpetrata: anche in tal caso, applicando i principi di cui sopra, non è affatto richiesta la prova certa ed incontrovertibile di ciò, essendo sufficiente dimostrare la sussistenza di **presunzioni semplici**, purchè dotate del requisito di gravità?, precisione e concordanza, ovvero la sussistenza di elementi obiettivi tali da **“porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto”** sull’inesistenza sostanziale del contraente (cfr. [Corte cass. V sez. Sentenza n. 10414 del 12/05/2011](#); id. V sez. Sentenza n. 23560 del 20/12/2012); ricorrendo tale situazione, spetterà allora al cessionario/committente, che ha portato in detrazione l’Iva, fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata **“realmente”** conclusa con esso, **non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile** esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, **“trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perche? relativa ad un dato di fatto inidoneo di per se? a dimostrare l’estraneità alla frode (cfr. Cass. Sez. Trib. 24 luglio 2009 sent. 17377; Cass. Sez. Trib. 20 gennaio 2010 n. 867; Cass. 11 marzo 2010 sent. 5912; Cass. Sez. Trib. Sent. 12802 del 10/06/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 20059 del 24/09/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015. Giurisprudenza costante: Corte cass. V sez. 3.12.2001 n. 15228, id. 6.2.2003 n. 1779, id. 23.12.2005 n. 28695, id. 23.3.2007 n. 7146)”**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Esenzione agricola dall'Irpef per il triennio 2017-2019

di Dottryna



L'imprenditore agricolo è definito come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Al fine di approfondire gli aspetti legati all'imposizione diretta di questa figura professionale, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma nello specifico sulla esenzione dall'Irpef prevista dalla legge di Stabilità per il 2017 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

L'imprenditore agricolo produce, in linea di massima, un **reddito agrario** che, ai sensi dell'**articolo 32 Tuir**, è definito come la “*parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”.

Importante **limitazione** posta dall'**articolo 32 Tuir** è quella per cui tali **redditi si considerano agrari** e quindi determinati su base catastale fintantoché **non superino “i limiti della potenzialità del terreno”**.

L'eventuale **eccedenza** di reddito non concorre più su base catastale ma in quanto reddito di impresa in base a costi e ricavi.

Determinano, nel rispetto della **potenzialità** dei terreni, sempre un **reddito su base catastale**:

- l'imprenditore agricolo (**articolo 2135 cod. civ.**);
- il piccolo imprenditore agricolo (**articolo 2083 cod. civ.**);
- la società semplice ed
- l'ente non commerciale.

Al contrario, possono determinare il **reddito su base catastale previa opzione**:

- le società di persone commerciali;

- le Srl e
- le cooperative,

che sono **società agricole** ai sensi del **D.Lgs. 99/2004**.

L'**articolo 1, comma 44, della L. 232/2016**, stabilisce che “*per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola*”. Come si evince dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, trattasi di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di **notevole crisi**, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In pratica, si prevede, **transitoriamente** per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

L’agevolazione:

- **trova applicazione** per le **persone fisiche** in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari;
- **non trova applicazione**, invece, per i soci delle **società in nome collettivo** e delle **società in accomandita semplice** che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate al fine di **delimitare** con certezza l’ambito soggettivo dell’agevolazione. Il chiarimento era necessario soprattutto per capire se l’esenzione riguarda anche le **società semplici**.

Ebbene, la **circolare 8/E/2017** ha chiarito che rientrano nell’agevolazione anche le **società semplici** che attribuiscono per **trasparenza** ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – **redditi fondiari**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)